Legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini

(Legge sul diritto d'autore, LDA)

Modifica del ... [nach ÄK]

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 95, 122 e 123 della Costituzione federale¹, visto il messaggio del Consiglio federale del ...², decreta:

T

La legge del 9 ottobre 1992³ sul diritto d'autore è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

- ¹ In tutta la legge, eccettuati gli articoli 52 e 58, l'espressione «autorità di sorveglianza» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «IPI».
- 2 In tutta la legge l'espressione «Amministrazione delle dogane» è sostituita con «AFD».

Art. 5 cpv. 1, frase introduttiva e lett. c

- ¹ Non sono protetti dal diritto d'autore:
- c. i documenti ufficiali emessi da un'autorità come le decisioni, i verbali e i rapporti;

Art. 13, rubrica e cpv. 1 e 2

Locazione e prestito di esemplari d'opere

- ¹ Nel caso in cui esemplari di opere letterarie o artistiche siano dati in locazione, in prestito o altrimenti messi a disposizione quale attività principale o accessoria, gli autori hanno diritto a compenso da parte del locatore o di chi effettua il prestito.
- ² Concerne soltanto il testo francese.

Art. 19 cpv. 1 lett. c, cpv. 3 lett. a e cpv. 3bis

¹ L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende:

RS

- 1 RS 101 2 FF...
- 3 RS 231.1

³ Concerne soltanto il testo francese.

- c. Concerne soltanto il testo francese.
- ³ Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:
 - a. Concerne soltanto il testo francese.

^{3bis} Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione e altre riproduzioni autorizzate in virtù di un contratto non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20 capoverso 3.

Art. 22b Utilizzazione di opere orfane

- ¹ Fintanto che i titolari dei diritti su un'opera sono sconosciuti o introvabili (opera orfana), un'opera può essere utilizzata unicamente alle condizioni seguenti:
 - a. l'utilizzazione dell'opera poggia su un esemplare dell'opera che si trova in fondi di biblioteche pubbliche o accessibili al pubblico, istituti d'insegnamento, musei, collezioni e archivi o fondi di archivi di organismi di diffusione:
 - l'esemplare dell'opera secondo la lettera a è stato allestito, riprodotto o messo a disposizione in Svizzera;
 - c. l'utilizzazione dell'opera è stata autorizzata da una società di gestione abilitata.
- ² Se un esemplare di un'opera orfana include altre opere o parti di opere, il capoverso 1 si applica altresì all'esercizio dei diritti su queste opere o parti di opere per quanto queste non determinino in modo rilevante il carattere specifico dell'esemplare.
- ³ Se un'opera è utilizzata in applicazione del capoverso 1 i titolari hanno diritto a compenso. Il compenso non può superare il compenso riscosso dalle società di gestione per l'utilizzazione dell'opera.
- ⁴ Se è utilizzato un numero elevato di opere di fondi secondo il capoverso 1 lettera a si applica l'articolo 43*a*.

Art. 24 cpv. 1bis

^{1bis} Le biblioteche, gli istituti d'insegnamento, i musei, le collezioni e gli archivi pubblici e accessibili al pubblico possono allestire gli esemplari dell'opera necessari alla salvaguardia e alla conservazione delle loro collezioni sempre che con tali riproduzioni non perseguano uno scopo economico o commerciale.

Art. 24d Utilizzazione di opere per scopi scientifici

- ¹ La riproduzione e l'elaborazione di un'opera finalizzate alla ricerca scientifica sono ammesse se sono determinate dall'applicazione di un procedimento tecnico.
- ² L'autore ha diritto a un compenso per la riproduzione e l'elaborazione di un'opera finalizzate alla ricerca scientifica.

- ³ Il diritto al compenso può essere esercitato soltanto da una società di gestione autorizzata.
- ⁴ Il presente articolo non si applica alla riproduzione e all'elaborazione di programmi per computer.

Art. 24e Inventari di fondi

- ¹ Le biblioteche, gli istituti d'insegnamento, i musei, le collezioni e gli archivi pubblici e accessibili al pubblico possono riprodurre brevi estratti delle opere o degli esemplari di opere dei loro fondi negli indici utili ai fini della repertoriazione e della diffusione dei loro fondi sempre che ciò non pregiudichi la normale utilizzazione delle opere.
- ² Per breve estratto si intendono in particolare le parti di opere seguenti:
 - a. per le opere letterarie, scientifiche e altre opere linguistiche:
 - copertina sotto forma di immagine in formato ridotto a bassa risoluzione.
 - 2. titolo.
 - 3. frontespizio,
 - 4. indice e bibliografia,
 - 5. pagine di copertina,
 - 6. riassunti di opere scientifiche;
 - b. per le opere musicali e altre opere acustiche, nonché per le opere cinematografiche e altre opere audiovisive:
 - copertina sotto forma di immagine in formato ridotto a bassa risoluzione,
 - 2. un estratto reso accessibile al pubblico dal titolare dei diritti, o
 - 3. un estratto di breve durata a bassa risoluzione o in formato ridotto;
 - c. per le opere delle arti figurative, in particolare della pittura, della scultura e della grafica, nonché per le opere fotografiche e altre opere visive: veduta generale dell'opera sotto forma di immagine in formato ridotto a bassa risoluzione.

Art. 37a Diritti del produttore di fotografie per la stampa

- ¹ L'autore di una fotografia per la stampa ha il diritto esclusivo di riprodurre, offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione la fotografia per la stampa fintanto che sia di rilevanza per il resoconto attuale.
- ² Per fotografie per la stampa si intendono le fotografie che non presentano un carattere originale e sono utilizzate per illustrare articoli giornalistici.

Titolo prima dell'art. 40

Capitolo 1: Obbligo di autorizzazione e sorveglianza della Confederazione

Art. 40 Obbligo di autorizzazione

- ¹ Dev'essere titolare di un'autorizzazione dell'Istituto della Proprietà Intellettuale (IPI) chi:
- a. gestisce diritti esclusivi d'esecuzione e diffusione delle opere musicali non teatrali nonché di registrazione di tali opere su supporti audio o audiovisivi;
- b. esercita i diritti esclusivi previsti negli articoli 22—22c e 24b;
- c. esercita i diritti al compenso previsti negli articoli 13, 20, 24c, 24d, e 35.
- ² Se l'interesse pubblico lo esige, il Consiglio federale può sottoporre all'obbligo di autorizzazione società attive in altri ambiti di gestione.
- ³ Per la gestione personale dei diritti esclusivi secondo il capoverso 1 lettera a l'autore e i suoi eredi non sottostanno all'obbligo di autorizzazione.

Titolo prima dell'art. 41 Abrogato

Art. 41 Sorveglianza della Confederazione

Chi necessita di un'autorizzazione dell'IPI sottostà alla sorveglianza della Confederazione.

Art. 42, rubrica

Condizioni di autorizzazione

Art. 43, rubrica

Durata e pubblicazione dell'autorizzazione

Titolo prima dell'art. 43a

Capitolo 2: Gestione collettiva facoltativa

Art. 43a

¹ Se è prevista l'utilizzazione di un numero elevato di opere e di prestazioni protette, le società di gestione possono esercitare i diritti esclusivi non soggetti all'obbligo di autorizzazione secondo l'articolo 40 capoverso 1 anche per i titolari di diritti che non sono affiliati a una società di gestione.

² I titolari di diritti possono in qualsiasi momento chiedere alla società di gestione di escludere i loro diritti esclusivi, la cui gestione e il cui esercizio non sottostanno all'obbligo di autorizzazione secondo l'articolo 40 capoverso 1, dalla gestione secondo il capoverso 1.

³ Le disposizioni sulle tariffe (art. 55—60) si applicano agli accordi contrattuali sulla gestione dei diritti esclusivi secondo il capoverso 1.

Art. 48 cpv. 1 e 1bis

¹ Le società di gestione devono fissare un regolamento di ripartizione e sottoporlo per approvazione all'IPI.

^{1 bis} L'IPI approva il regolamento di ripartizione che gli è sottoposto se la struttura e le singole clausole sono adeguate.

Art. 51 cpv. 1bis e 1ter

^{1 bis} Gli utenti d'opere devono fornire le informazioni in un formato elettronico conforme allo stato della tecnica, che consenta un'elaborazione automatica dei dati. Le società di gestione designano i formati ammessi nelle tariffe (art. 46).

lter Le società di gestione sono autorizzate a trasmettere le informazioni ottenute in applicazione del presente articolo alle società di gestione titolari di un'autorizzazione dell'IPI, sempre che ciò sia indispensabile all'esercizio delle loro attività.

Art. 52

¹ L'IPI esercita la sorveglianza sulle società di gestione.

Art. 53 cpv. 1

¹L'IPI controlla l'attività delle società di gestione e ne verifica l'adeguatezza. Vigila affinché le società di gestione adempiano i loro obblighi. Esamina e approva il loro rapporto d'attività.

Art. 62 cpv. 1bis

^{1 bis} Vi è rischio di lesione dei diritti d'autore o dei diritti di protezione affini in particolare nel caso degli atti di cui agli articoli 39*a* capoversi 1 e 3 e 39*c* capoversi 1 e 3 e nel caso di violazione degli obblighi di cui agli articoli 66*b* e 66*c*.

Art. 62a Decisione giudiziaria di identificazione degli utenti in caso di violazione di diritti in Internet

¹ Chi è gravemente leso nel suo diritto d'autore o nel suo diritto affine di protezione può chiedere al giudice di obbligare il fornitore di servizi di telecomunicazione di identificare gli utenti i cui collegamenti sono stati utilizzati per la violazione, sulla base di dati che ha elaborato secondo l'articolo 66*j*.

- ² Il giudice obbliga il fornitore di servizi di telecomunicazione a comunicare alla parte lesa l'identità degli utenti in questione se sono adempiute le seguenti condizioni:
 - a. La parte lesa rende verosimile che:
 - 1. è in atto una violazione grave,
 - 2. la violazione del diritto d'autore o del diritto affine di protezione è avvenuta mediante una rete peer-to-peer, e
 - 3. l'utente ha ricevuto due avvisi da parte del fornitore di servizi di telecomunicazione nel corso degli ultimi 12 mesi ed è stato reso attento in merito alle conseguenze dell'inosservanza (art. 66g); e
 - b. il fornitore di servizi di telecomunicazione dispone di dati che consentono ancora un'identificazione degli utenti.
- ³ La parte lesa deve indennizzare adeguatamente il fornitore di servizi di telecomunicazione per il costo dell'identificazione.
- ⁴ Per violazione grave s'intende:
 - a. la messa a disposizione illecita di un'opera o un altro oggetto protetto prima della sua pubblicazione; o
 - la messa a disposizione illecita di un numero elevato di opere o di un altro oggetto protetto che sono lecitamente accessibili o disponibili.

Titolo prima dell'art. 66b

Capitolo 1a: Obblighi dei fornitori di servizi di comunicazione e dei fornitori di servizi di comunicazione derivati

Art. 66b Obblighi dei fornitori di servizi di comunicazione derivati

- ¹ I fornitori di servizi di comunicazione derivati secondo l'articolo 2 lettera c della legge federale del 6 ottobre 2000⁴ sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni sono tenuti, su notificazione di chi è leso nel suo diritto d'autore o nel suo diritto affine di protezione o su notificazione di un'autorità competente, a bloccare l'accesso all'opera o all'altro oggetto protetto messo illecitamente a disposizione oppure di rimuoverlo dai loro server.
- ² I fornitori di servizi di comunicazione derivati trasmettono al cliente che ha illecitamente messo a disposizione l'opera o l'altro oggetto protetto in questione (fornitore di contenuti) la notificazione secondo il capoverso 1 e lo informano sulla possibilità di opposizione e sulle sue conseguenze secondo il capoverso 3.
- ³ Su opposizione del fornitore di contenuti che designa un recapito in Svizzera, i fornitori di servizi di comunicazione derivati sono tenuti a sbloccare immediatamente l'accesso all'opera in questione o all'altro oggetto protetto o a ricaricare l'opera in questione o l'altro oggetto protetto sul server fintanto che il caso
- 4 RS 780.1

non sia risolto tra le parti interessate o dal giudice. A questo fine l'identità del fornitore di contenuti è comunicata a chi effettua la notificazione.

⁴ Se non è presentata opposizione o se l'opera o l'altro oggetto protetto è nuovamente bloccato o rimosso dai server dopo la fine della procedura secondo il capoverso 3, nella misura in cui lo si possa ragionevolmente pretendere da un punto di vista tecnico ed economico, i fornitori di servizi di comunicazione derivati devono impedire che l'opera o l'altro oggetto protetto sia nuovamente proposto sui loro server.

Art. 66c Autodisciplina dei fornitori di servizi di comunicazione derivati

- ¹ I fornitori di servizi di comunicazione derivati con sede in Svizzera possono affiliarsi a un organismo di autodisciplina con sede in Svizzera. I fornitori di servizi di comunicazione derivati che adottano modelli commerciali fondati sulla promozione di violazioni sistematiche del diritto d'autore non sono autorizzati ad affiliarsi a un organismo di autodisciplina.
- ² Gli organismi di autodisciplina emanano un regolamento e controllano che i fornitori di servizi di comunicazione derivati a loro affiliati osservino gli obblighi regolamentari. L'obbligo di cui all'articolo 66b capoverso 4 non si applica ai fornitori di servizi di comunicazione derivati affiliati.
- ³ Il regolamento definisce le condizioni relative all'affiliazione e all'esclusione dei fornitori di servizi di comunicazione derivati e gli obblighi dei fornitori di servizi di comunicazione derivati affiliati. I fornitori di servizi di comunicazione derivati sono in particolare tenuti ad adempiere gli obblighi seguenti:
 - a. l'obbligo di trasmettere al fornitore di contenuti la notificazione di chi è stato leso nel suo diritto d'autore o nel suo diritto affine di protezione che ha reso illecitamente accessibile un'opera o un altro oggetto protetto e di informarlo circa la possibilità di opposizione e le relative conseguenze;
 - l'obbligo, su notificazione di chi è leso nel suo diritto d'autore o nel suo diritto affine di protezione, di bloccare l'accesso all'opera o all'altro oggetto protetto in questione secondo la lettera a o di rimuoverlo dal server;
 - c. l'obbligo, su opposizione di un fornitore di contenuti che designa un recapito in Svizzera, di sbloccare immediatamente l'accesso all'opera in questione o all'altro oggetto protetto o di ricaricare l'opera in questione o l'altro oggetto protetto sul server fintanto che il caso non sia risolto tra le parti interessate o dal giudice; a questo fine l'identità del fornitore di contenuti è comunicata a chi effettua la notificazione.
- ⁴ Le persone e gli organi incaricati di controllare l'osservanza degli obblighi regolamentari devono essere indipendenti dalla direzione e dall'amministrazione del fornitore di servizi di comunicazione derivati sottostante al controllo.
- ⁵ L'IPI esercita la sorveglianza sugli organismi di autodisciplina. Approva i regolamenti emanati dagli organismi di autodisciplina secondo il capoverso 2 e le modifiche apportate.

Art. 66d. Blocco dell'accesso all'offerta

- ¹ Chi è leso nel suo diritto d'autore o nel suo diritto affine di protezione può chiedere all'IPI di obbligare il fornitore di servizi di telecomunicazione con sede in Svizzera a bloccare l'accesso all'offerta di opere e altri oggetti protetti.
- ² L'IPI decide il blocco di un'offerta inserendola nell'elenco delle offerte a cui deve essere bloccato l'accesso (elenco delle offerte bloccate), se la parte lesa rende verosimile che sono adempiute le seguenti condizioni:
 - a. l'offerta è consultabile in Svizzera;
 - b. l'offerta rende accessibile l'opera o l'altro oggetto protetto in maniera manifestamente illecita ai sensi della presente legge;
 - c. il fornitore di servizi di comunicazione derivati sul cui server si trova l'offerta ha sede all'estero o dissimula la sua ubicazione; e
 - d. l'opera o l'altro oggetto protetto è lecitamente accessibile in Svizzera o altrimenti disponibile.
- ³ Chi è leso nel suo diritto d'autore o nel suo diritto affine di protezione deve indennizzare adeguatamente il fornitore di servizi di telecomunicazione per il costo del blocco.

Art. 66e Notificazione della decisione di bloccare l'offerta e procedura di opposizione

¹ L'IPI pubblica l'elenco delle offerte bloccate e gli aggiornamenti periodici dello stesso mediante un rimando nel Foglio federale e lo comunica ai fornitori di servizi di telecomunicazione registrati in virtù dell'articolo 4 capoverso 1 della legge del 30 aprile 1997⁵ sulle telecomunicazioni. La pubblicazione nel Foglio federale vale come notificazione della decisione di bloccare l'offerta.

- ² Possono impugnare la decisione di bloccare l'offerta:
 - a. i fornitori di contenuti e i fornitori di servizi di comunicazione derivati interessati dalla decisione, in particolare se hanno eliminato l'offerta in questione o ne hanno impedito l'accesso in Svizzera con provvedimenti tecnici adeguati;
 - i fornitori di servizi di telecomunicazione, se i provvedimenti necessari per bloccare l'accesso alle nuove offerte registrate nell'elenco non sono proporzionali sul piano tecnico e dell'esercizio.
- ³ L'opposizione deve essere inoltrata all'IPI per scritto entro i seguenti termini:
 - a. le opposizioni secondo il capoverso 2 lettera a: in qualsiasi momento;
 - b. le opposizioni secondo il capoverso 2 lettera b: entro 30 giorni dalla notificazione della decisione di bloccare l'offerta.
- ⁴ Le opposizioni hanno effetto sospensivo. L'IPI può ordinare che l'opposizione non abbia effetto sospensivo.
- 5 RS 784.10

⁵ Nell'esame di un'opposizione, l'IPI non è vincolato alle conclusioni presentate.

Art. 66f Informazione degli utenti

- ¹ L'IPI gestisce un meccanismo che informa gli utenti del blocco dell'offerta cui intendono accedere.
- ² Nella misura in cui tecnicamente possibile, i fornitori di servizi di comunicazione deviano sul meccanismo gli utenti che intendono accedere a un'offerta bloccata.

Art. 66g Trasmissione degli avvisi

- ¹ Su comunicazione di chi è leso nel suo diritto d'autore o nel suo diritto affine di protezione o di un'autorità competente, il fornitore di servizi di telecomunicazione trasmette un primo avviso all'utente il cui collegamento è stato utilizzato per una violazione grave del diritto d'autore o di un diritto affine di protezione mediante una rete peer-to-peer. L'avviso può essere trasmesso elettronicamente.
- ² Se chi è leso nel suo diritto d'autore o nel suo diritto affine di protezione o un'autorità competente trasmette una seconda comunicazione al più presto due mesi e al più tardi 12 mesi dopo la trasmissione del primo avviso, il fornitore di servizi di telecomunicazione trasmette un secondo avviso all'utente. Tale avviso deve essere trasmesso in forma cartacea.
- ³ Se chi è leso nel suo diritto d'autore o nel suo diritto affine di protezione o un'autorità competente trasmette una terza comunicazione al più presto due mesi dopo la trasmissione del secondo avviso e al più tardi 12 mesi dopo la trasmissione del primo avviso, il fornitore di servizi di telecomunicazione informa la persona o l'autorità degli avvisi già trasmessi e della possibilità di identificare l'utente il cui collegamento è stato utilizzato per la violazione (art. 62a).
- ⁴ Se entro il termine fissato al capoverso 3:
 - a. non è trasmessa una terza comunicazione, tutte le comunicazioni relative all'utente interessato sono cancellate:
 - b. è trasmessa una terza comunicazione, tutte le comunicazioni sono cancellate alla fine della procedura di identificazione (art. 62*a*).
- ⁵ Chi è leso nel suo diritto d'autore o nel suo diritto affine di protezione deve indennizzare adeguatamente il fornitore di servizi di telecomunicazione per il costo della trasmissione degli avvisi e per i costi connessi.

Art. 66h Contenuto delle comunicazioni, degli avvisi e delle informazioni

I titolari di diritti, le organizzazioni di consumatori con attività d'importanza nazionale, che statutariamente si dedicano esclusivamente alla protezione dei consumatori e i fornitori di servizi di telecomunicazione definiscono di comune accordo il contenuto dei seguenti testi:

 a. delle comunicazioni che chi è leso nel suo diritto d'autore o nel suo diritto affine di protezione o un'autorità competente trasmette ai fornitori di servizi di telecomunicazione;

- b. degli avvisi dei fornitori di servizi di telecomunicazione agli utenti interessati: e
- c. delle informazioni del fornitore di servizi di telecomunicazione all'attenzione di chi è leso nel suo diritto d'autore o nel suo diritto affine di protezione o di un'autorità competente.

Art. 66i Servizio di coordinamento

- ¹ Il Consiglio federale istituisce un servizio che funge da collegamento tra i titolari di diritti, le organizzazioni di consumatori con attività d'importanza nazionale, che statutariamente si dedicano esclusivamente alla protezione dei consumatori e i fornitori di servizi di telecomunicazione.
- ² Il servizio coordina in particolare la cooperazione in vista della formulazione dei testi secondo l'articolo 66*h*.
- ³ Il Consiglio federale disciplina nei dettagli i compiti e l'organizzazione del servizio.

Art. 66j Elaborazione dei dati da parte di chi è leso nel suo diritto d'autore o nel suo diritto affine di protezione

- ¹ Nel caso di una violazione grave del diritto d'autore o di diritti affini di protezione mediante una rete peer-to-peer, la parte lesa è autorizzata a raccogliere e a registrare i seguenti dati:
 - a. l'indirizzo IP dell'utente il cui collegamento è stato utilizzato per la violazione;
 - la data e l'ora in cui le opere e altri oggetti protetti sono stati messi a disposizione, nonché il periodo durante il quale l'opera o l'oggetto protetto è stato accessibile:
 - c. l'impronta digitale dell'opera o dell'altro oggetto protetto.
- ² Chi è leso nel suo diritto d'autore o nel suo diritto affine di protezione non può raccogliere e registrare più dati di quanto sia necessario al perseguimento delle violazioni del diritto.
- ³ La parte lesa deve comunicare lo scopo, il tipo e la portata del rilevamento e della registrazione di dati.
- ⁴ La parte lesa deve proteggere i dati da qualsiasi trattamento illecito adottando i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari.

Art. 66k Esclusione della responsabilità

- ¹ I fornitori di servizi di comunicazione derivati che adempiono i loro obblighi secondo gli articoli 66*b* e 66*c* capoversi 2 e 3, non rispondono:
 - a. delle violazioni del diritto d'autore commesse dai loro fornitori di contenuti;
 - b. della violazione di obblighi contrattuali o extracontrattuali.

- ² I fornitori di servizi di comunicazione che adempiono i loro obblighi secondo gli articoli 62*a* capoverso 2, 66*d* capoverso 2 e 66*g*, non rispondono:
 - a. delle violazioni del diritto d'autore commesse dai loro utenti;
 - b. dell'elusione delle misure di blocco;
 - c. della violazione di obblighi contrattuali o extracontrattuali.

Titolo prima dell'art. 75

Capitolo 4: Intervento dell'Amministrazione federale delle dogane

Art. 75 cpv. 1

¹L'Amministrazione federale delle dogane (AFD) è autorizzata ad avvisare i titolari dei diritti d'autore o dei diritti di protezione affini, nonché le società di gestione autorizzate, qualora si sospetti l'imminente importazione, esportazione o transito di merci la cui immissione sul mercato viola la legislazione in vigore in Svizzera in materia di diritto d'autore o di diritti di protezione affini.

П

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Ш

- ¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
- ² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Allegato
(cifra II)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi seguenti sono modificati come segue:

1. Legge federale del 24 marzo 19956 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale

Art. 13 cpv. 1

¹ L'IPI riscuote tasse dagli assoggettati alla sorveglianza in relazione al rilascio e al mantenimento di titoli di protezione nell'ambito del diritto dei beni immateriali, alla tenuta e all'edizione di registri, al rilascio di autorizzazioni e alla sorveglianza sulle società di gestione, alla sorveglianza sugli organismi di autodisciplina nonché alla tenuta degli elenchi delle offerte bloccate.

Art. 13a Tassa di sorveglianza

- ¹ L'IPI riscuote dalle società di gestione una tassa di sorveglianza annua per finanziare le spese di sorveglianza non coperte dagli emolumenti secondo l'articolo 13.
- ² Per le società di gestione la tassa di sorveglianza è determinata in funzione delle loro entrate lorde.
- ³ Il Consiglio federale disciplina i dettagli e definisce segnatamente i costi di sorveglianza computabili.

2. Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa⁷

Art. 14 cpv. 1 lett. g e cpv. 2

- ¹ Ove i fatti non possono essere sufficientemente chiariti in altro modo, le autorità seguenti possono ordinare l'audizione di testimoni:
 - g. la Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini.
- ² Le autorità indicate al capoverso 1 lettere a, b e d—g affidano l'audizione dei testimoni a un impiegato idoneo.

⁶ RS 172.010.31

⁷ RS 172.021

3. Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale⁸

Art. 83 lett. w

Il ricorso è inammissibile contro:

le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di diritto d'autore concernenti l'approvazione delle tariffe delle società di gestione da parte della Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini (commissione arbitrale), se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale.

4. Codice di procedura civile del 19 dicembre 20089

Art. 250a Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini

La procedura sommaria si applica segnatamente nelle decisioni giudiziali di identificazione degli utenti in caso di violazioni del diritto in Internet (art. 62a LDA).

5. Legge del 26 giugno 1998¹⁰ sull'archiviazione

Art. 9 cpv. 3

³ L'Archivio federale è autorizzato a riprodurre, mettere in circolazione e mettere a disposizione, con qualsivoglia mezzo, affinché chiunque possa accedervi da un luogo e in un momento di sua scelta, i documenti degli archivi della Confederazione protetti da diritti d'autore di terzi.

⁸ RS **173.110** ⁹ RS **272**

¹⁰ RS 152.1